

In dirittura d'arrivo l'Assegno Unico Universale ai Figli

Vademecum sull'importante novità per le famiglie, a regime da marzo 2022



A partire dal 1° Marzo 2022 i cittadini italiani si confronteranno con una novità molto importante che riguarderà le famiglie con figli. Parliamo della messa a regime **dell'Assegno Unico Universale ai Figli (AUUF)**.

In questi giorni molti scrivono e commentano questa novità importante, noi ci proponiamo di rendere il più possibile comprensibili le regole e il *quantum* economico di questa riforma storica che coinvolgerà le famiglie con figli a carico di età fino a 18 anni e, con importi in misura ridotta, con figli maggiori di 18 e fino a 21 anni.

PREMESSA

A seguito della Legge delega 1° aprile 2021, n. 46, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2021, il Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2021 ha approvato lo **"Schema di Decreto Legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1° aprile 2021, n. 46"**.

Il suddetto provvedimento, attuativo della misura, prima del via libera definitivo per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dovrà avere il previsto parere favorevole dalle competenti commissioni di Camera e Senato. Tenuto conto che lo schema di Decreto Legislativo è arrivato alla Camera dei deputati il 25 novembre u.s. e le commissioni hanno 30 giorni di tempo per l'esame - *a meno di improbabili richieste di modifica del provvedimento che allungherebbero i termini, mettendo a rischio la decorrenza del 1° marzo 2022* - **ci si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro il 25 dicembre.**

Non va dimenticato che, in attesa della messa a regime dell'AUUF, con il Decreto-legge n. 79 dell'8 giugno 2021, è stato concesso per il semestre luglio-dicembre 2021 (poi prorogato a febbraio 2022) un assegno mensile temporaneo per i figli al di sotto dei 18 anni. Questo beneficio temporaneo anticipato dell'AUUF è stato erogato a coloro che non avevano diritto all'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei che non hanno uno o più requisiti per ricevere l'ANF. Questa misura temporanea, a partire dal 1° marzo 2022, sarà considerata come facente parte integrante dell'Assegno Unico universale.

VADEMECUM PER OTTENERE L'ASSEGNO UNICO

Di seguito cercheremo di evidenziare **"le condizioni e le regole per la fruizione dell'assegno e il suo contenuto economico"**. Per descrivere le regole dell'assegno unico universale rappresenteremo, in maniera semplificata, il contenuto dei singoli articoli del Decreto Legislativo attuativo del beneficio sopra indicato. Per dare un esempio di contenuto economico ci riferiremo, per ragioni di semplicità, a nuclei familiari con uno, due e tre figli a carico, senza condizioni particolari dello *status* degli stessi.

Articolo 1 - Oggetto e decorrenza della prestazione

A decorrere dal 1° marzo 2022 andrà a regime l'istituzione dell'Assegno Unico Universale ai Figli che avrà durata annuale e, quindi, fino al 28 febbraio del 2023. **A partire dal 1° gennaio 2022**, in presenza di figli a carico nel nucleo familiare, la richiesta dell'assegno potrà essere effettuata all'Inps in modalità telematica o rivolgendosi a CAF e/o Patronati. Negli anni successivi gli interessati, con le stesse modalità, dovranno riproporre annualmente la domanda di richiesta del beneficio. La domanda dovrà

essere corredata dalla **certificazione ISEE** in corso di validità, al fine di determinare l'importo spettante per figlio. Nella certificazione ISEE verrà indicato il nucleo familiare del richiedente, con l'indicazione dei figli a carico. Ricordiamo che l'ISEE può essere richiesto on-line all'Inps (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-acquisire-la-dsu-precompilata-e-richiedere-lisee>) o tramite CAF e/o Patronato. Questo documento, com'è noto, contiene i dati patrimoniali e reddituali nel nucleo familiare che richiede l'assegno per i figli e definisce il reddito utile per calcolare l'importo dell'assegno spettante per ogni figlio a carico.

Articolo 2 - Beneficiari

L'assegno è destinato a tutte le famiglie con figli a carico, compresi i lavoratori autonomi, i percettori di misure a sostegno del reddito e gli incapienti¹, che hanno:

- un figlio in arrivo (*diritto all'assegno a partire dal 7° mese di gravidanza*);
- uno o più figli minorenni, fino all'età di 18 anni, a carico;
- uno o più figli maggiorenni a carico dopo i 18 anni e fino al 21mo anno di età, purché frequentino un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolgano un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito inferiore a 8.000 euro annui, siano disoccupati in cerca di lavoro registrati presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro.
- figli con disabilità senza limiti di età.

L'assegno di diritto spetta a entrambi i genitori, ma l'Inps erogherà l'importo totale direttamente al richiedente, salvo diversa indicazione - nella domanda di richiesta del beneficio - di corrisponderlo ad entrambi i genitori in misura ugualitaria (*50% per ognuno*).

La norma precisa che **l'assegno spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale, ove la stessa non sia esercitata da entrambi i genitori** (*esempio: affidamento esclusivo, nomina di un tutore*).

I figli maggiorenni oltre 18 e fino a 21 anni, in alternativa ai genitori, possono presentare autonomamente la domanda per il ricevimento diretto dell'assegno.

Nel caso di genitori divorziati, la domanda del coniuge richiedente, cui sono stati affidati i figli a carico, va obbligatoriamente completata dalla dichiarazione del coniuge divorziato, altrimenti la somma corrisposta per assegno unico al genitore richiedente con i figli a carico sarà ridotta al 50%.

Ai percettori del reddito di cittadinanza l'assegno unico viene corrisposto d'ufficio, secondo uno specifico criterio di calcolo, in quanto l'Inps è già a conoscenza della situazione ISEE del nucleo familiare.



ATTENZIONE: si rammenta che, ad esclusione del caso sopra indicato di figlio maggiorenne fino a 21 anni che svolge un'attività lavorativa limitata, **in generale** ai fini del diritto all'assegno unico, **sono considerati a carico** i figli fino a 21 anni con un reddito lordo annuo non superiore a 4.000 euro (*art. 12, comma 1, del TUIR*). Il limite di reddito indicato prescinde dal numero di erogazioni e può essere superato, nel corso dell'anno reddituale, sia con un'unica erogazione sia con più erogazioni.

Articolo 3 - Requisiti soggettivi del richiedente

Al momento della richiesta, oltre al requisito reddituale, nei casi più comuni, per ottenere il beneficio è necessario:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea con diritto di soggiorno permanente in Italia;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- per la durata del beneficio essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia.

Il Decreto legislativo di prossima pubblicazione, per l'accesso al beneficio, prevede anche requisiti per particolari situazioni che per i richiedenti, anziché la cittadinanza, considerano il possesso di un regolare permesso di soggiorno, nonché la residenza di almeno due anni, ad esempio in caso di titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata biennale.

Articolo 4 - Criteri determinazione e importo dell'assegno

¹ *Gli incapienti sono soggetti che hanno un'imposta annua Irpef inferiore alle detrazioni spettanti e che nell'attuale regime, ad esempio, poiché non hanno imposta non possono usufruire delle detrazioni per figli a carico.*

La determinazione dell'importo spettante non è di facile comprensione, in quanto intervengono maggiorazioni legate al numero dei figli a carico e alle loro condizioni. Al decreto legislativo in via di pubblicazione è allegata una tabella nella quale vengono indicati gli importi che saranno corrisposti per ogni figlio a carico fino a 18 anni e da oltre 18 a 21 anni e le previste maggiorazioni.

In via generale va detto che, oltre all'importo principale, l'assegno unico prevede le seguenti maggiorazioni:

- per i nuclei con almeno tre figli una maggiorazione da 85 euro (*reddito ISEE fino a 15.000 euro*) decrescente fino a 15 euro (*reddito ISEE oltre 40.000 euro*);
- per i figli non autosufficienti o con disabilità;
- per i nuclei con madre di età inferiore a 21 anni.
- per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono percettori di reddito da lavoro spetta una maggiorazione ulteriore che va da 30 euro a figlio minore con un valore del reddito ISEE fino a 15.000 euro e che decresce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un valore ISEE di 40.000 euro annui;
- per i nuclei familiari con quattro o più figli spetta una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili.

Per avere un'idea degli importi corrisposti con l'assegno universale, nelle successive **Tabella 1** e **Tabella 2** abbiamo riportato gli **importi spettanti nelle situazioni ordinarie più comuni in nuclei mono-reddito (solo un genitore percettore) con uno, due e tre figli fino a 18 anni (Tabella 1) e da oltre 18 e fino a 21 anni (Tabella 2):**

Tabella 1

A) VALORE REDDITO ANNUO ISEE (in euro)	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO UNICO FIGLI FINO A 18 ANNI - 1 GENITORE CON REDDITO						
	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE MAGGIORAZIONE	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO
	1 figlio	1 figlio	2 figli	2 figli	3 figli	3° Figlio	Dal 3° Figlio
10.000	175,00	2.100,00	350,00	4.200,00	525,00	85,00	7.320,00
15.000	175,00	2.100,00	350,00	4.200,00	525,00	85,00	7.320,00
20.000	150,00	1.800,00	300,00	3.600,00	450,00	71,00	6.252,00
25.000	125,00	1.500,00	250,00	3.000,00	375,00	57,00	5.184,00
30.000	100,00	1.200,00	200,00	2.400,00	300,00	43,00	4.116,00
35.000	75,00	900,00	150,00	1.800,00	225,00	29,00	3.048,00
39.000	55,00	660,00	110,00	1.320,00	165,00	17,80	2.193,60
40.000	50,00	600,00	100,00	1.200,00	150,00	15,00	1.980,00
45.000	50,00	600,00	100,00	1.200,00	150,00	15,00	1.980,00
50.000	50,00	600,00	100,00	1.200,00	150,00	15,00	1.980,00
100.000	50,00	600,00	100,00	1.200,00	150,00	15,00	1.980,00
200.000	50,00	600,00	100,00	1.200,00	150,00	15,00	1.980,00

Tabella 2

A) VALORE REDDITO ANNUO ISEE (in euro)	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO UNICO FIGLI OLTRE 18 E FINO A 21 ANNI - 1 GENITORE CON REDDITO						
	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE MAGGIORAZIONE	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO
	1 figlio	1 figlio	2 figli	2 figli	3 figli	3° Figlio	Dal 3° Figlio
10.000	85,00	1.020,00	170,00	2.040,00	255,00	85,00	4.080,00
15.000	85,00	1.020,00	170,00	2.040,00	255,00	85,00	4.080,00
20.000	73,00	876,00	146,00	1.752,00	219,00	71,00	3.480,00
25.000	61,00	732,00	122,00	1.464,00	183,00	57,00	2.880,00
30.000	49,00	588,00	98,00	1.176,00	147,00	43,00	2.280,00
35.000	37,00	444,00	74,00	888,00	111,00	29,00	1.680,00
39.000	27,40	328,80	54,80	657,60	82,20	17,80	1.200,00
40.000	25,00	300,00	50,00	600,00	75,00	15,00	1.080,00
45.000	25,00	300,00	50,00	600,00	75,00	15,00	1.080,00
50.000	25,00	300,00	50,00	600,00	75,00	15,00	1.080,00
100.000	25,00	300,00	50,00	600,00	75,00	15,00	1.080,00
200.000	25,00	300,00	50,00	600,00	75,00	15,00	1.080,00

Per completare l'indicazione di massima sugli importi dell'assegno unico, nelle successive **Tabella 3** e **Tabella 4**, abbiamo riportato gli **importi spettanti nelle situazioni ordinarie più comuni in nuclei bi-reddito (due genitori percettori) con uno, due e tre figli fino a 18 anni (Tabella 3) e da oltre 18 e fino a 21 anni (Tabella 4)**:

Tabella 3

A) VALORE REDDITO ANNUO ISEE (in euro)	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO UNICO FIGLI FINO A 18 ANNI - 2 GENITORI CON REDDITO									
	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO Maggiorazione Mensile 2 REDDITI	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO Maggiorazione Mensile 2 REDDITI	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO Maggiorazione Mensile 2 REDDITI	IMPORTO MENSILE Maggiorazione	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO
	1 figlio	1 figlio	1 figlio	2 figli	2 figli	2 figli	3 figli	3 figli	3° Figlio	3 figli
10.000	175,00	30,00	2.460,00	350,00	60,00	4.920,00	525,00	90,00	85,00	8.400,00
15.000	175,00	30,00	2.460,00	350,00	60,00	4.920,00	525,00	90,00	85,00	8.400,00
20.000	150,00	24,00	2.088,00	300,00	48,00	4.176,00	450,00	72,00	71,00	7.116,00
25.000	125,00	18,00	1.716,00	250,00	36,00	3.432,00	375,00	54,00	57,00	5.832,00
30.000	100,00	12,00	1.344,00	200,00	24,00	2.688,00	300,00	36,00	43,00	4.548,00
35.000	75,00	6,00	972,00	150,00	12,00	1.944,00	225,00	18,00	29,00	3.264,00
39.000	55,00	1,20	674,40	110,00	2,40	1.348,80	165,00	3,60	17,80	2.236,80
40.000	50,00	0,00	600,00	100,00	0,00	1.200,00	150,00	0,00	15,00	1.980,00
45.000	50,00	0,00	600,00	100,00	0,00	1.200,00	150,00	0,00	15,00	1.980,00
50.000	50,00	0,00	600,00	100,00	0,00	1.200,00	150,00	0,00	15,00	1.980,00
100.000	50,00	0,00	600,00	100,00	0,00	1.200,00	150,00	0,00	15,00	1.980,00
200.000	50,00	0,00	600,00	100,00	0,00	1.200,00	150,00	0,00	15,00	1.980,00

Tabella 4

A) VALORE REDDITO ANNUO ISEE (in euro)	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO UNICO FIGLI OLTRE 18 E FINO A 21 ANNI - 2 GENITORI CON REDDITO									
	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO Maggiorazione Mensile 2 REDDITI	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO Maggiorazione Mensile 2 REDDITI	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO	IMPORTO MENSILE ASSEGNO	IMPORTO Maggiorazione Mensile 2 REDDITI	IMPORTO MENSILE Maggiorazione	IMPORTO ANNUALE ASSEGNO
	1 figlio	1 figlio	1 figlio	2 figli	2 figli	2 figli	3 figli	3 figli	3° Figlio	3 figli
10.000	85,00	30,00	1.380,00	170,00	60,00	2.760,00	255,00	90,00	85,00	5.160,00
15.000	85,00	30,00	1.380,00	170,00	60,00	2.760,00	255,00	90,00	85,00	5.160,00
20.000	73,00	24,00	1.164,00	146,00	48,00	2.328,00	219,00	72,00	71,00	4.344,00
25.000	61,00	18,00	948,00	122,00	36,00	1.896,00	183,00	54,00	57,00	3.528,00
30.000	49,00	12,00	732,00	98,00	24,00	1.464,00	147,00	36,00	43,00	2.712,00
35.000	37,00	6,00	516,00	74,00	12,00	1.032,00	111,00	18,00	29,00	1.896,00
39.000	27,40	1,20	343,20	54,80	2,40	686,40	82,20	3,60	17,80	1.243,20
40.000	25,00	0,00	300,00	50,00	0,00	600,00	75,00	0,00	15,00	1.080,00
45.000	25,00	0,00	300,00	50,00	0,00	600,00	75,00	0,00	15,00	1.080,00
50.000	25,00	0,00	300,00	50,00	0,00	600,00	75,00	0,00	15,00	1.080,00
100.000	25,00	0,00	300,00	50,00	0,00	600,00	75,00	0,00	15,00	1.080,00
200.000	25,00	0,00	300,00	50,00	0,00	600,00	75,00	0,00	15,00	1.080,00

 **ATTENZIONE:** Gli importi dell'assegno e le relative soglie reddituali facenti capo all'ISEE, saranno adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

 **ATTENZIONE:** Nel caso che il richiedente, all'atto della domanda, non abbia presentato l'ISEE, i figli a carico verranno desunti dall'Inps in base all'autodichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e l'importo spettante per ogni figlio è quello minimo previsto dalla tabella allegata al decreto legislativo in via di pubblicazione (ad esempio: nei casi ordinari la quota minima è di 50 euro mensili a figlio fino a 18 anni e di euro 25 mensili da oltre 18 e fino a 21 anni e la maggiorazione a partire dal terzo figlio sarà di euro 15 mensili).

Articolo 5 – Maggiorazione per valore reddito ISEE fino a 25.000 euro

Per i nuclei familiari con figli minori, che hanno un valore del reddito ISEE fino a 25.000 euro e che nel 2021 hanno percepito l'Assegno al Nucleo familiare (ANF), è prevista una particolare maggiorazione

(molto complessa nel calcolo) che deve portare gradualmente a bilanciare la nuova misura economica dell'assegno unico con quanto precedentemente percepito per i figli a carico da questi nuclei. Questa misura è temporanea e sarà riconosciuta per intero fino al 31 dicembre 2022 per poi decrescere fino all'azzeramento entro il 28 febbraio 2025.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda

Per ottenere l'assegno il richiedente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, dovrà presentare **domanda all'Inps** in modalità telematica o presso i CAF e/o gli istituti di patronato. L'Inps renderà ufficialmente note le modalità di richiesta dell'assegno sul proprio sito *internet* entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo attuativo in Gazzetta Ufficiale. Il periodo per cui decorre l'assegno va sempre dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.

La prima richiesta potrà essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui stiamo trattando (*orientativamente entro la prima metà del mese di Gennaio 2022*).

L'assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui sia presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno verrà riconosciuto dal mese di marzo dello stesso anno. Ferma restando la decorrenza, l'Inps provvederà al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Articolo 6 - Modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno unico sarà corrisposto dall'INPS con erogazione mensile diretta al richiedente dell'importo spettante, oppure sarà corrisposto in pari misura (50% ad ognuno) ai due genitori aventi diritto. Tale modalità di corresponsione potrà essere richiesta anche successivamente all'inizio del periodo di spettanza dell'assegno.

L'erogazione avverrà mediante accredito da parte dell'Inps su Iban o mediante bonifico domiciliato e per i percettori di Reddito di cittadinanza l'assegno unico sarà direttamente corrisposto insieme al reddito di che trattasi.

Articolo 8 - Importo erogato esente dall'Irpef

L'assegno unico universale è **esente da ogni tipo di imposta sul reddito** e, quindi, l'importo erogato **non dovrà essere indicato** nella dichiarazione dei redditi di chi è tenuto a presentarla.

Articolo 10 - Abrogazione di precedenti benefici

Con l'entrata in vigore della nuova misura per i figli saranno abrogati i seguenti benefici che possono, attualmente, essere usufruiti da chi possiede i requisiti richiesti.

- premio alla nascita, dal 1° gennaio 2022;
- l'assegno per almeno tre figli minori erogato dai Comuni, dal 1° marzo 2022;
- l'assegno al nucleo familiare con figli minori (ANF), dal 1° marzo 2022.

Articolo 10 - Modifica al regime delle detrazioni ai familiari

La messa regime dell'assegno unico universale ai figli determina un sostanziale cambiamento al regime delle "vecchie" detrazioni dall'imposta per i figli a carico.

Le vecchie detrazioni potranno essere richieste solo per i figli a carico di **"età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell'assegno unico universale"**.



ATTENZIONE: È opportuno precisare che **fino a 24 anni** di età il limite reddituale annuo da non superare per essere considerato figlio a carico è di 4.000 euro e per **età superiore a 24 anni** tale limite scende a 2.840,51 euro annui.

RIFLESSIONI SULL'ASSEGNO UNICO AI FIGLI

In considerazione della rilevanza della nuova prestazione che ha soppiantato alcune misure a sostegno delle famiglie già esistenti, per pura curiosità, abbiamo provato a fare un sintetico raffronto tra gli importi annuali che precedentemente, **per alcune fasce di reddito medio-alte** spettavano ai genitori con uno o due figli (*maggiori di 3 anni*) per detrazioni dall'imposta sommate, ove se ne aveva diritto e a richiesta, con l'assegno al nucleo familiare (ANF). Da precisare che nella situazione ante assegno unico, l'ANF non produceva più effetti economici a partire da euro 73.000 per nuclei formati da 2 genitori e un figlio e da euro 80.000 per nuclei formati da 2 genitori e 2 figli.

Il confronto in argomento è stato fatto utilizzando gli importi presenti nelle tabelle allegate allo schema di decreto legislativo attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari.

Pur considerando che l'Assegno Unico, nella definizione dell'importo spettante per figlio, prevede, come già indicato all'articolo 4, una variegata casistica di maggiorazioni, per semplicità nella **Tabella 5**

abbiamo rappresentato gli importi per alcune categorie reddituali riferite alla composizione delle famiglie italiane mono-reddito e **con uno o due figli a carico** senza particolari situazioni sullo *status* fisico degli stessi.

Se si sommano le detrazioni dall'imposta e l'assegno al nucleo familiare (ANF), **il risultato del confronto è un po' sorprendente.**

Infatti, osservando gli importi nelle colonne **D)** e **G)** della Tabella 5, si nota, infatti, che nelle **fasce di reddito medio-alte** l'importo annuale del nuovo assegno unico universale genera un guadagno annuale rispetto ai benefici precedenti, senza interruzione dovuta ad alcun limite di reddito.

Tabella 5

A) VALORE REDDITO ANNUO (in euro)	DIFFERENZA ANNUALE TRA VECCHI E NUOVI BENEFICIPER FIGLI FINO A 18 ANNI 1 GENITORE CON REDDITO					
	B) Importo ANNUALE precedente (Detrazioni+ANF)	C) Importo ANNUALE Assegno Unico Universale	D) DIFFERENZA IN PIÙ/MENO (D=C-B)	E) Importo ANNUALE precedente (Detrazioni+ANF)	F) Importo ANNUALE Assegno Unico Universale	G) DIFFERENZA IN PIÙ/MENO (G=F-E)
	1 figlio	1 figlio	1 figlio	2 figli	2 figli	2 figli
60.000,00	602,00	600,00	-2,00	1.384,16	1.200,00	-184,16
75.000,00	200,00	600,00	400,00	725,00	1.200,00	475,00
100.000,00	0,00	600,00	600,00	173,00	1.200,00	1.027,00
110.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
200.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
500.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Va detto, quindi, che è stato, sicuramente, rispettato il concetto di universalità dell'assegno, in quanto tutti i nuclei familiari con figli a carico possono richiedere l'assegno, a prescindere dal reddito.

Ad esempio, come si vede nella tabella 5, precedentemente, i redditi indicativamente sopra a 100.000 euro annui non avevano diritto ad alcun beneficio, mentre con l'entrata in vigore dell'assegno unico universale chi guadagna 100.000 euro o più ha diritto, se lo richiede, ad un beneficio di 600 euro annui per un figlio a carico e a 1.200 euro per due figli a carico....

Questa parte della riforma non ci ha molto convinti, forse queste risorse - *ancorché dirette potenzialmente all'1,21% (circa 500.000) di soggetti che dichiarano un reddito da 100.000 euro in poi, rispetto al totale di 41,6 milioni di contribuenti* - potevano essere dirottate verso le fasce di reddito più basse.

Auspichiamo che questi "benestanti" siano così sensibili da rinunciare a qualche centinaio di euro annuali.... In modo da lasciare maggiori risorse a beneficio di chi ha redditi più bassi.

A conclusione della chiacchierata, per i lettori più curiosi e volenterosi, si allega di seguito il testo dello schema di decreto (*con le relative tabelle*) acquisito dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2021 e che è al vaglio delle Commissioni parlamentari.

Giuseppe Gasparini

21 DICEMBRE 2021